

CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 TRA I COMUNI DI TREPUIZZI, SALICE SALENTINO E GUAGNANO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COORDINATO E CONDIVISO PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO, DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE

L'anno duemilaventidue addì _____ del mese di _____, in _____, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge tra i Comuni di:

- 1) **Comune di TREPUIZZI**, C.F. 00463680751, rappresentato in questo atto dal Sindaco *Avv. Giuseppe Maria Taurino*, nato a Lecce il 06/08/1964, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Trepuzzi, Corso Garibaldi n. 10, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti;
- 2) **Comune di GUAGNANO**, C.F. 80011200757, rappresentato in questo atto dal Sindaco *Dott. Claudio Maria Sorrento*, nato a Guagnano (Le) il 16/09/1950, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Guagnano, Piazza Maria SS. del Rosario n. 13, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti;
- 3) **Comune di SALICE SALENTINO**, C.F. 80001370750, rappresentato in questo atto dal Sindaco *Sig. Antonio Rosato*, nato a Salice Salentino (Le) il 24/08/1959, domiciliato per la carica presso la Residenza Municipale di Salice Salentino, Via Vittorio Emanuele II n. 15, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta ed in esecuzione dell'atto deliberativo di C.C. n. _____ del _____ esecutivo ai sensi di legge che si conserva agli atti;

PREMESSO che l'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, prevede l'erogazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ai Comuni di medio-piccole dimensioni, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

VISTI, in particolare, i commi 534 e 535 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024.*", i quali prevedono:

"534. Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.

535. Possono richiedere i contributi di cui al comma 534:

a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;

b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e le risorse attribuite dal predetto decreto del Ministero dell'interno."

EVIDENZIATO che le richieste di contributo, presentate dal comune capofila, dovranno pervenire al Ministero dell'Interno entro il termine perentorio del 30.04.2022 corredate dei documenti previsti dalla normativa citata;

RICHIAMATO il comma 536 dell'art. 1 della precitata Legge n. 234/2021 che definisce gli ambiti di intervento relativi ai contributi di cui al comma sopra citato 534 e, precisamente, stabilisce:

“536. Gli enti di cui al comma 535 comunicano le richieste di contributo per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 (poi prorogato al 30/04/2022). La richiesta deve contenere:

a) la tipologia dell'opera, che puo' essere relativa a:

- 1) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;*
- 2) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;*
- 3) mobilità sostenibile;*

b) il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale e' chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura;

c) nel caso di comuni in forma associata, l'elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa.”

RITENUTO di pervenire alla formazione di una aggregazione di Comuni in forma associata, con capacità di bacino abitanti superiore a 15.000, finalizzata ad accedere alle risorse di cui al comma 534 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, per progetti di rigenerazione urbana;

RICHIAMATO l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

“Art. 30 - Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.”;

DATO ATTO che i Comuni di Trepuzzi, Guagnano e Salice Salentino, seppur non contermini, sono accomunati da una storia e una identità culturale recentemente riversata nel progetto “Il Suono Illuminato” che ha visto i tre territori coinvolti in un progetto musicale comune mirato a valorizzare l'identità e le eccellenze dei rispettivi territori.

VISTO che per quanto sopra si ritiene opportuno, al fine della richiesta di contributo di cui sopra, dare vita ad una associazione tra Enti in modo da costruire nel reciproco interesse progettualità di valore mettendo a sistema le esigenze dei territori e le opportunità offerte dalla citata Legge di Stabilità 2022;

CONSIDERATO, pertanto, che lo strumento giuridico più indicato per il raggiungimento dell'obiettivo sopra delineato è la convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, e che i Comuni di Trepuzzi, Guagnano e Salice Salentino, intendono farvi ricorso per presentare congiuntamente la richiesta di contributo di cui al comma 536 del citato art. 1 della Legge di Stabilità 2022 ai fini della realizzazione di un progetto da realizzarsi da parte dei soggetti associati;

PRECISATO che le Amministrazioni comunali coinvolte, nell'ambito delle iniziative promosse all'art. 1, commi 534 e ss., della Legge n. 234/2021, ritengono di promuovere un progetto per contrastare il fenomeno della marginalizzazione e il degrado sociale, nonché per migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

TENUTO CONTO che, essendo quest'ultimo un progetto da realizzarsi da parte di soggetti associati, occorre individuare e disciplinare con specifico accordo sottoscritto da ciascun Ente partecipante gli aspetti che regolano i rapporti tra i Comuni sopra citati, individuando quello cui è affidata la funzione di coordinatore del costituendo partenariato, in particolare nella fase di presentazione del progetto, e il ruolo di unico referente nei confronti del Ministero dell'Interno per gli aspetti amministrativi di predisposizione e presentazione della proposta;

RITENUTO di assegnare la funzione di coordinamento e la delega al **Comune di Trepuzzi** - soggetto individuato come **Capofila** - che operi per sé e per conto dei Comuni deleganti di Guagnano e Salice Salentino - al fine della redazione di un progetto comune di sviluppo locale ultracomunale in vista dell'imminente scadenza del 30/04/2022;

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

FINALITA'

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi e per effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, fra i Comuni di Trepuzzi, Guagnano e Salice Salentino, ha per finalità la redazione di progetti in maniera coordinata fra le tre realtà territoriali aderenti che costituiranno il riferimento programmatico delle amministrazioni firmatarie.
2. L'aggregato tra Comuni in forma associata dovrà rispondere a principi: di sussidiarietà, pluralismo e leale collaborazione nei rapporti tra soggetti pubblici e privati; di cooperazione e interazione tra i diversi livelli istituzionali, anche attraverso il potenziamento di metodi consensuali di programmazione e progettazione integrata; di integrazione e di promozione della partecipazione; di innovazione nelle forme organizzative e gestionali.
3. A tal fine, i Comuni aderenti intendono dotare, con la presente convenzione, il territorio allargato di una progettazione coordinata e condivisa che favorisca le sinergie al fine del reperimento delle fonti di finanziamento per *progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale*, così come previsto dall'art. 1, commi 534 e ss. della Legge n. 234/2021.

Art. 2

COMUNE CAPOFILA E FORME DI CONSULTAZIONE

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di programmazione e progettazione coordinata e condivisa, i Comuni di Guagnano e Salice Salentino conferiscono delega di funzioni al Comune di Trepuzzi che opererà anche in luogo e per conto degli Enti deleganti.
2. Gli Enti convenzionati, pertanto, individuano il Comune di Trepuzzi quale Capofila della convenzione.
3. Il coordinamento dei rapporti e la consultazione fra i tre Enti è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti o loro delegati, appositamente convocata dal Sindaco del Comune capofila.
4. Il Comune capofila dovrà predisporre e attivare forme di consultazione periodica con i Comuni deleganti con tempistiche coerenti all'avanzamento delle attività svolte e al fine di concordare azioni utili alle finalità perseguite.

Art. 3

OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA

1. Al Comune di Trepuzzi, di seguito denominato anche Comune capofila, competono tutti gli adempimenti previsti dall'art. 1 comma 534 e seguenti della Legge di Bilancio 30.12.2021, n. 234 e in particolare:
 - predisposizione di tutti gli atti volti alla presentazione dell'istanza di ammissione al contributo indicando l'elenco dei comuni facenti parte della forma associativa e tutti gli interventi individuati dai Comuni associati;
 - generare i CUP relativi alle singole opere e garantire che gli interventi dei Comuni associati siano portati a termine attraverso la gestione, l'attuazione e il monitoraggio degli stessi;

- inserire nei propri documenti di programmazione anche le opere che saranno realizzate nei territori degli altri enti associati che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione;
- rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse assegnate ed i rapporti con l'ente erogante;
- qualsiasi altra attività di carattere amministrativo-contabile per consentire la corretta realizzazione delle azioni previste dal progetto coordinato di rigenerazione urbana.

Art. 4

OBBLIGHI DEI COMUNI ADERENTI

1. Ai Comuni di Guagnano e Salice Salentino aderenti alla presente convenzione compete:
 - fornire al soggetto Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria all'elaborazione dell'istanza di finanziamento, nel rispetto di quanto richiesto dall'Autorità concedente;
 - provvedere, prima della presentazione dell'istanza di contributo, all'inserimento dell'opera nel programma triennale delle opere pubbliche;
 - approvare, per quanto di competenza, il progetto di fattibilità tecnica ed economica da allegare all'istanza di contributo.

Art. 5

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO E SPESE AMMISSIBILI

1. La ripartizione fra i comuni associati del contributo massimo concedibile, pari ad € 5.000.000,00, viene stabilita, secondo la consistenza demografica dei tre Enti, nel seguente modo:
 - Comune di Trepuzzi _____ € 2.550.000,00
 - Comune di Salice Salentino _____ € 1.450.000,00
 - Comune di Guagnano _____ € 1.000.000,00
2. Il comune capofila potrà assumere spese e accertare entrate solo nell'ambito del finanziamento concesso ai sensi delle norme in oggetto.

Art. 6

TEMPI PER LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO COORDINATO E CONDIVISO (Cronoprogramma)

1. Le attività progettuali e di presentazione dell'istanza di contributo devono essere realizzate nel rispetto del seguente cronoprogramma di massima che prevede le seguenti fasi:
 - entro il 18/04/2022 deposito presso l'Ente capofila del progetto (almeno del livello minimo necessario ai fini dell'accesso al finanziamento) e stesura budget;
 - entro il 28/04/2022 approvazione del progetto per quanto di specifica competenza;
 - entro il 30/04/2022 caricamento in piattaforma dell'istanza.

Art. 7

DURATA

1. Il presente accordo ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione del progetto di che trattasi.
2. La presente convenzione si scioglierà automaticamente nel caso in cui i progetti presentati non saranno ammessi a finanziamento.

Art. 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte dalla Conferenza dei Sindaci, con l'adozione se e in quanto necessari, degli eventuali atti da parte degli organi competenti.